



CITATION

Maragno, G. (2025). Cavalli o caproni? Inquinamento fluviale e visivo in CTh. 7.1.13.. *Tesseræ Iuris*, 6(1).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5041>

DOI

10.14276/2724-2013.5041

RECEIVED

2025-05-29

ACCEPTED

2025-11-11

PUBLISHED

2025-11-11

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1906
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEÓ

Cavalli o «caproni»? Inquinamento fluviale e visivo in CTh. 7.1.13

Giorgia Maragno (Università di Trieste)

giorgia.maragno@units.it

ABSTRACT

Scholars have mainly questioned the constitution in CTh. 7.1.13 about its ratio, especially stating or denying that it was aimed at protecting the purity of river waters. In this contribution, the ratio and some long-standing exegetical problems, already highlighted by Godefroy and of no marginal importance, are addressed.

CAVALLI O «CAPRONI»? ‘INQUINAMENTO FLUVIALE’ E ‘VISIVO’ IN CTh. 7.1.13

GIORGIA MARAGNO
Università di Trieste

ABSTRACT: Scholars have mainly questioned the constitution in CTh. 7.1.13 about its *ratio*, especially stating or denying that it was aimed at protecting the purity of river waters. In this contribution, the *ratio* and some long-standing exegetical problems, already highlighted by Godefroy and of no marginal importance, are addressed.

KEYWORDS: Roman army, water pollution, animals, Theodosian Code, Godefroy.

FONTI: CTh. 7.1.13, C. 12.35.12, Bas. 57.3.12, CTh. 1.1.2.

1. Le tradizioni della costituzione: Codice Teodosiano, Codice di Giustiano e Basilici (*Synopsis Basilicorum*)

Il presente studio è dedicato all'analisi di una costituzione del 391, probabilmente da ascrivere a Teodosio I, tramandata (in modo non uniforme) da CTh. 7.1.13, da C. 12.35.12 e da Bas. 57.3.12 *restitutus* (= Syn. Σ.4.18).

Costituzione assai studiata (negli ultimi decenni, con particolare riferimento al suo scopo ‘ecologista’)¹, che qui si vuole riprendere principalmente per una ragione: rilanciare – con argomenti diversi da quelli di Gotofredo – l’idea che fosse del tutto escluso il caso del bagno del soldato fatto pubblicamente allo scopo di lavare gli animali. Riteniamo invece che il testo, almeno fino alla sua interpretazione bizantina, fosse rigorosamente ‘bipolare’ e considerasse solo due fattispecie: l’inquinamento con liquami delle acque fluviali e il liberatorio bagno del soldato per igiene personale o per diporto. Prescinde dal nostro obiettivo l’approfondimento completo degli spunti offerti dalla costituzione, come i profili concernenti gli accampamenti militari dal punto di vista strutturale (eventualmente sovraffollati in termini di persone e di animali), fino al tema del pudore (almeno quello del legislatore).

1 Cfr. la letteratura citata al § 5. La dottrina più recente ha accantonato problemi esegetici ormai secolari che, sebbene a tutta prima possano apparire di importanza secondaria, ad una lettura più attenta assumono invece un valore quasi cruciale per comprendere la costituzione.

Cominciamo, anzitutto, con la tradizione del Codice Teodosiano, nel quale la legge è collocata nel titolo primo (*De re militari*) del libro settimo²:

CTh. 7.1.13. Idem AAA. [Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius] Richomeri com(iti) et magistro utriusque mil(itia)e. *Cum supra virentes fluminum ripas omnis legionum multitudo consistit, id provida auctoritate decernimus, ut nullus omnino in mundo fimo sordidatis fluentis commune poculum polluat neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet atque ita et turbido potum caeno misceat et confundat aspectum, sed procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum, id est infra tentoria vagos natatus animalium, prouti libitum videtur, exerceat. Sublimis igitur magnificentia tua id sollicitudinis studio et admonitionis praecepto faciet custodiri, ut unusquisque tribunus agnoscat gravi se subdendum esse supplicio, in cuius parte neglectum probabitur quod agnoscit imperatum.* Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho cons. (391 Mai. 27)

Di seguito, la traduzione integrata da alcuni rilievi esegetici, che saranno ripresi in seguito: «si stabilisce con provvida autorità che, quando tutta una moltitudine di truppe si ferma sulle rigogliose rive dei fiumi, nessuno sporchi assolutamente il calice comune (vale da dire, l'acqua) con lurido sterco a causa delle sporcizie che scorrono, e, spogliatosi in fretta per detergere il sudore dei cavalli, non profani gli occhi pubblici e, in tal modo, allo stesso tempo mescoli con torbida melma l'acqua potabile e turbi la vista: lontano dagli sguardi di tutti, nelle inferiori parti dei fiumi, cioè 'giù' dalle tende (ossia 'a valle' dell'accampamento, con allusione all'andamento della corrente), si dedichi quanto desidera ai liberi nuoti degli animali. La Sublime Magnificenza del *comes et magister utriusque militiae* farà sì che questo sia rispettato, con l'impegno della prontezza e con l'insegnamento dell'ammonimento, cosicché sappia che sarà sottoposto ad una severa pena ciascun *tribunus* sotto la sfera di comando del quale si dimostrerà essere stato trascurato ciò che egli sapeva essere stato comandato»³.

2 Il testo ci è stato tramandato dal *Codex Parisinus 9643* (Paris BnF Lat. 9643), indicato, nell'edizione a cura di Mommsen, con la sigla *R* (per la costituzione in esame, cfr. *Codex Theodosianus* I, *Pars posterior. Textus cum apparatu*, 312). Sul *Codex Parisinus 9643* si veda COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 57-66.

3 Tra le principali traduzioni, si veda, anzitutto, PHARR, *The Theodosian Code*, 157: «By Our farseeing authority We decree that when all the multitude of legions halt upon the verdant banks of the rivers, no person at all shall pollute the common drinking cup by defiling the flowing streams with foul filth, nor while hurriedly washing off the sweat of the horses shall anyone offend the public gaze by appearing nude, and thus both mix the drinking water with muddy filth and shock the public gaze. But he shall wander far from the sight of everybody to the lower parts of the river, that is, below the tents, and he shall superintend the swimming

Come anticipato, la prima fattispecie concerne l'inquinamento dell'acqua potabile del fiume, con ogni verosimiglianza attraverso i liquami provenienti dal campo, mentre la seconda riguarda il bagno del soldato fatto davanti a tutti, per igiene o svago. Anche se le due fattispecie appaiono trattate disgiuntamente, è tuttavia riconoscibile un filo rosso che le unisce, ossia l'inquinamento dell'acqua provocato dal bagno del soldato (soprattutto a causa del *turbidum caenum*, ma anche a causa del *sudor*). Da qui, il comando di lavarsi fuori dalla prospettiva del campo, per ragioni sia morali sia igieniche. Le due situazioni descritte dal legislatore non esauriscono i problemi connessi alla gestione del campo, tra i quali è senz'altro da annoverarsi anche la pulizia degli animali (che,

of the animals as far as he pleases. Therefore, Your Sublime Magnificence, by your eager care and by the precept of your admonition, shall cause this matter to be so observed that each and every tribune shall understand that he will be subjected to severe punishment if in the sphere of his command it should be proved that these orders, which he knows, have been neglected». Così la traduzione in FIORENTINI, *Diritto*, 67-68: «Quando un intero corpo militare si accampa sulle rive verdeggianti dei fiumi, abbiamo stabilito con provvida autorità che nessuno, in nessun modo, contamini il calice comune con la sporcizia dello scorrere delle immondizie né, denudatosi per lavare il sudore dei cavalli in mezzo a tutti, turbi la vista degli altri e mescoli l'acqua potabile con sudice lordure, ma, lontano dalla vista degli altri, faccia nuotare gli animali come gli sembrerà opportuno nella parte inferiore del fiume, cioè a valle delle tende. Dunque la tua sublime magnificenza farà in modo che, con l'impegno della tua sollecitudine e l'insegnamento del tuo ammonimento, sia fatto in modo che ogni ufficiale sappia che andrà incontro a una grave punizione se sarà dimostrato che egli abbia trascurato ciò che sa essergli ordinato». Vd. inoltre GIUFFRÈ, *Iura*, 38-39: «Con provvida decisione decretiamo che, quando tutta la massa delle legioni si stanza sopra le verdi rive di un fiume, nessuno assolutamente contamini l'acqua corrente che tutti bevono con il fango immondo della sporcizia e nessuno, affrettandosi a detergere il sudore dei cavalli, offenda con la sua nudità lo sguardo altrui, così da mischiare all'acqua la sporcizia e da offendere la pubblica vista; ma (decretiamo che), lontano dagli occhi di tutti, faccia sguazzare liberamente gli animali nelle parti inferiori dei fiumi, cioè all'altezza delle tende. L'altissima magnificenza tua (la costituzione è rivolta al *magister utriusque militiae*) farà osservare ciò con la massima sollecitudine ed a pena di ammonizione, affinché ogni tribuno, nel cui settore si dimostrerà che è stato trascurato ciò che tu sai essere stato ordinato, sappia di dover essere sottoposto a grave punizione». Cfr. D'ORS, *Indecencia*, 200-201: «Como toda una multitud de legiones está acampada en las orillas de algunos ríos, decretamos con nuestra providente autoridad, que nadie en absoluto ensucie el agua potable de la corriente con la inmundicia del excremento, ni ofenda la vista de la gente desnudándose demasiado expeditivamente para lavar el sudor de los caballos, de modo que corrompa el agua potable con sucio cieno, y escandalice a los que le ven, sino que haga esa faena del baño libre de los animales, como le parezca, lejos de las miradas de todos, en la parte baja de los ríos, es decir, más allá del campamento. Así, pues, Vuestra Sublime Magnificencia hará cumplir esto con el celo de su diligencia y el imperativo de su admonición, de manera que todo tribuno militar sepa que se expone a un grave castigo si se prueba que en su circunscripción se ha desobedecido lo que él sabe que está mandado». Vd. anche la traduzione in NARDI, *Inquinamento*, 592, e quella parziale (*Cum supra virentes ... fluviorum*) in AULL, *Legal Texts*, 426.

forse, rientra nella prima fattispecie): di questo specifico aspetto – riteniamo – il legislatore tuttavia non parla, dato che (come avremo modo di precisare) le parole *abluendo sudore equorum* rientrano nella struttura ‘bicefala’ del testo.

La costituzione si distingue per la ricercatezza stilistica, resa evidente dai raffinati termini impiegati, nonché dal complesso intreccio di subordinate e di coordinate che caratterizza il primo periodo⁴. Gli studiosi si sono dilettrati ad individuare perlomeno quattro echi virgiliani⁵.

Per quanto concerne il secondo periodo, contenente la sanzione (minacciata ma non specificata), si noti come il *tribunus* fosse ritenuto responsabile per aver mancato di vigilare sull'applicazione della norma. Questo stesso concetto è ripreso in una ben nota costituzione emanata nel medesimo luogo e nel medesimo giorno (benché non *iungenda* perché rivolta ad un diverso destinatario), ossia in

CTh. 1.1.2. Idem AAA. [Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA.] Flaviano p(raefecto) p(raetori)o Illyrici et Italiae. *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (391 Mai. 27)

Da una lettura congiunta di CTh. 1.1.2 e della seconda parte di CTh. 7.1.13 emerge la volontà imperiale di istituire una prassi di non tolleranza nei confron-

4 «A clever pattern is at work in this text», si nota in AULL, *Legal Texts*, 426. Quanto all'estensore del testo, cfr. HONORÉ, *Law*, 70-72, dove si osserva come il *quaestor* in carica (probabilmente identificabile in Aureliano) amasse ‘decorare’ i suoi testi con frasi ed espressioni estranee agli «standard clichés», come, ad esempio, *deproperus* (su cui torneremo a breve). In MORONI, *Virgilio*, 103, si rileva che l'autore «può ben essere definito un letterato, probabilmente un esponente di quella burocrazia di estrazione civile [...] sempre più insofferente verso lo strapotere dei militari e la crescente barbarizzazione dell'esercito» e si accoglie l'idea che possa trattarsi di Aureliano, «cristiano devoto». Secondo una diversa lettura, l'autore sarebbe addirittura da riconoscersi in Ambrogio (D'ORS, *Indecencia*, 208-209), ispiratore delle costituzioni antipagane emanate da Teodosio I in quel periodo.

5 Gotofredo indica Verg. *Aen.* VII, 492-493 (*fluvio cum forte secundo / deflueret ripaque aestus viridante levaret*) per le verdeggianti rive dei fiumi e Verg. *Georg.* III, 525-526 per i fiumi come calici (*pocula sunt fontes liquidi atque exercita cursu / flumina*). In MORONI, *Virgilio*, 102-103, si segnalano inoltre Verg. *Aen.* V, 331 (come ispirazione per *imundo fimo*) e Verg. *Aen.* VI, 296 (per *turbido ... caeno*). Cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *notae e*) e *h*) per altre reminiscenze di autori latini. È noto come la datazione dell'*Epitoma rei militaris* di Vegezio sia incerta, perciò ci si può soltanto limitare a notare che in un passo dell'opera si impiegano, in riferimento ad un campo militare, le medesime parole della legge (*moltitudo consistat*) e nello stesso luogo si tratta il problema della contaminazione delle acque (Veg. *Epit.* III, 2, 12). Cfr. sul punto GEISSLER, *Die öffentliche*, 233; ARENA, *Acque*, 125.

ti di coloro che ignorano la legge o che fingono di non conoscerla, mancando di reprimere condotte illecite pur avendone l'obbligo⁶.

Prendiamo ora conoscenza della versione (abbreviata) di CTh. 7.1.13 accolta nel titolo omonimo del *Codex repetitae praelectionis*:

C. 12.35.12. Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Ricomeri comiti et magistro utriusque militiae. *Cum supra virentes fluminum ripas omnis legionum multitudo consistit, id provida auctoritate decernimus, ut nullus omnino immundo fimo sordidatis fluentis commune poculum polluat, neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet, sed procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum hoc ipsum faciat.* D. VI k. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho cons. (a. 391)

Benché la prima parte resti pressappoco la medesima, le riduzioni compiute dai commissari giustiniani presentano un certo impatto sul significato del testo (tra l'altro, come si sarà notato, scompare la sanzione). Dunque, «si dispone con saggia deliberazione che, quando un'intera moltitudine di truppe si ferma sulle verdeggianti rive dei fiumi, nessuno sporchi assolutamente il calice comune con lurido fango a causa delle sporcizie che scorrono, né, spogliatosi in fretta per pulire il sudore dei cavalli, profani gli occhi pubblici, ma faccia questo (*hoc ipsum faciat*) – quindi si deterga dal sudore dei cavalli, in sostanza si lavi – lontano dagli occhi di tutti, nelle parti inferiori dei fiumi»⁷.

6 Altrove abbiamo parlato di affermazione del 'principio di effettività' della legge e di divieto di ogni atteggiamento dissimulatorio: sia concesso rinviare a MARAGNO, *Punire*, 156. In merito a CTh. 1.1.2 si vedano, tra gli altri, ARCHI, *Teodosio II*, 98; BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato*, 45; PULIATTI, *Vivere*, 137.

7 Questa la traduzione in lingua inglese in *The Codex of Justinian*, 2933: «By Our provident authority We order that when the whole multitude of the legions stands on the green banks of rivers, no one at all shall pollute the common cup by defiling the flowing streams of his foul ordure, nor while he is hastening to wash off the sweat from his horses shall he appear naked and offend the public gaze, but must do this in lower parts of the river away from the sight of everyone». Cfr. inoltre *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, 727 (qui C. 12.36.12): «Por cuanto toda la muchedumbre de las legiones acampa en las verdes márgenes de los ríos, decretamos con previsora autoridad, que nadie absolutamente enturbie la común bebida con inmundo fimo de suciedad corriente, ni apresurándose al lavar los sudores de los caballos ofenda desnudo la vista del público, sino que haga lo mismo lejos de las miradas de todos en las partes inferiores de los ríos». Vd., infine, la traduzione in *Les Douze Livres*, 389: «Vu que toutes les légions se trouvent campées sur les bords du fleuve, nous ordonnons, par mesure de prévoyance, que personne ne s'avise de corrompre les eaux communes, en y transportant des fumiers; ni blesser par sa nudité les regards publics en faisant baigner les chevaux; mais qu'on soit tenu de se dérober aux regards de la multitude, et de vaquer à ces occupations dans une partie inférieure du fleuve».

Rimane salda la prima fattispecie, riguardante l'inquinamento con liquami dell'acqua potabile. Per quanto riguarda la seconda (il bagno del soldato in pubblico), si deve notare come, con l'eliminazione del periodo *ita et turbido potum caeno misceat et confundat aspectum*, scompaia il filo rosso che nel Teodosiano la legava alla prima, rappresentato dall'inquinamento dell'acqua provocato dal bagno del soldato (perlomeno, tolto il fango, resta soltanto il flebile riferimento al *sudor*).

Infine, la tradizione più recente riguarda i Basilici (o, meglio, essendo questi lacunosi sul punto, la *Synopsis Basilicorum Maior*) e mostra un dispositivo sensibilmente diverso rispetto ai testi precedenti⁸:

Bas. 57.3.12 *restitutus* (ed. Scheltema, van der Wal, A VII, 2615)⁹: Ὅσακις ἐν ταῖς ὄχθαις λεγεῶνές εἰσι, μηδεὶς τῶν στρατιωτῶν σπουδαζέτω ῥυπούσθαι τὸν ποταμὸν ἢ γυμνοῦσθαι ἐπὶ τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ κατωτέρω τῶν σκηνῶν τοὺς οἰκείους ἵππους ἀπολυέτωσαν.

Ebbene, «ogni volta che delle legioni si fermano sulle rive dei fiumi, nessuno tra i soldati si affretti a sporcare il fiume o a spogliarsi davanti ai suoi commilitoni, bensì giù dalle tende (vale a dire, 'a valle' dell'accampamento, nel senso della corrente) lasci liberi i propri cavalli»¹⁰. I redattori della *Synopsis* si allontanano dai testi del Teodosiano e del Giustiniano per compiere una precisa scelta di campo tra le possibili interpretazioni. Le fattispecie qui contemplate sono l'inquinamento del fiume (senza distinzione tra inquinamento da liquami e inquinamento provocato dal bagno del soldato) e il denudamento pubblico (si deve aggiungere, allo scopo di fare il bagno per lavare i cavalli). Al contrario di quanto previsto nelle due codificazioni precedenti, l'unico bagno del soldato considerato in questo testo è quello volto alla pulizia dei cavalli. Il lavaggio degli animali sembra rappresentare, anzi, il fondamentale motivo di inquinamento e la ragione del denudamento. Al contrario, la preoccupazione

8 Per quanto concerne la successiva tradizione occidentale, è appena il caso di notare che il provvedimento non è recepito nella compilazione di Alarico II (il *Breviarium* accoglie una sola costituzione del libro settimo del Teodosiano, ossia CTh. 7.1.1: per tutti, cfr. LAMBERTINI, *I caratteri*, 4).

9 Così *Synopsis Basilicorum sive Synopsis Maior*, Σ.4.18: [...] Ὅσακις ἐν ταῖς ὄχθαις λεγεῶνές εἰσι, μηδεὶς τῶν στρατιωτῶν σπουδαζέτω ῥυπούσθαι τὸν ποταμὸν ἢ γυμνοῦσθαι ἐπὶ τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ κατωτέρω τῶν σκηνῶν τοὺς οἰκείους ἵππους ἀπολυέτωσαν. Cfr. anche l'edizione HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, 187, che in chiusura reca ἀπολυέτω anzi-ché ἀπολύετωσαν.

10 In HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, 187, si fornisce la seguente traduzione in latino: *Quoties ad ripam legiones consistunt, nemo militum flumen sordidare studeat, aut in oculis commilitonum nudari, sed infra tentoria suos equos abluat.*

verso la salvaguardia della decenza si riduce, in queste righe, al comando di non spogliarsi di fronte ai compagni.

Com'è inevitabile, la nostra analisi, a partire dai dati formali della costituzione, si concentra in via principale sulla versione teodosiana, che si assume più vicina all'originale e più completa (nonché la più studiata in dottrina).

Dalla *subscriptio* apprendiamo che la costituzione è stata *data* il 27 maggio 391 a Vicenza¹¹. Nell'*inscriptio* deve essere emendata l'indicazione del collegio imperiale, recante *Idem AAA*. (dunque, con riferimento a quanto riportato in CTh. 7.1.12, Graziano, Valentiniano II e Teodosio I). La corretta composizione risulta la seguente: Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio¹². Quanto all'imperatore emanante, secondo alcuni il provvedimento sarebbe da attribuire a Valentiniano II e a Teodosio I congiuntamente¹³ mentre, secondo altri, soltanto a quest'ultimo¹⁴. Destinatario è il celebre *comes et magister utriusque militiae Richomeris*¹⁵.

Il testo tramandato non consente di chiarire se il provvedimento abbia avuto natura di legge generale fin dalla sua emanazione (come potrebbe suggerire

11 Si veda *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX. Risultano essere state emanate nel medesimo giorno e nello stesso luogo anche le costituzioni inserite in CTh. 1.1.2 (di cui si è parlato nel testo) e in CTh. 3.1.6 (concernente la compravendita), entrambe indirizzate al prefetto del pretorio *Flavianus* (cfr. *PLRE I* 347-349, *s.v. Virius Nicomachus Flavianus* 15) e, con ogni probabilità, *iungendae*.

12 Per un possibile «errore di trascinamento» commesso dai compilatori teodosiani, dato che Graziano era già morto, cfr. BERNIER, *Il problema*, 301 n. 124. In GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *nota b*), si indicava il collegio imperiale come composto da «Valentinianus, Theodosius et Arcadius» e così in MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXVI. Il *Codex repetitae praelectionis* riporta, invece, il collegio formato da Teodosio I, Arcadio e Onorio (composizione corretta soltanto a partire dal settembre 391): si veda MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXXI.

13 In MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX, si osserva che, per l'anno 391, «Valentinianum subscriptiones (scilicet legum directarum in Occidentem) collocant [...] Vincentiae 27 Mai. [...]. Eadem fere tempora reperiuntur etiam in legibus Theodosianis [...]; videntur itaque per anni partem priorem duo imperatores una fuisse». In questo senso anche GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Cfr. *infra* n. 17.

14 SEECK, *Regesten*, 208; CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 19.

15 Sulla figura di *Richomeris*, cfr. *PLRE I* 765-766, *s.v. Flavius Richomeris*; recentemente, tra gli altri, PELLIZZARRI, *Le armi*, 205-214, con bibliografia. Riflettendo sul fatto che *Richomeris* fosse un franco, Gotofredo ritiene che la costituzione contenga uno specifico riferimento all'abitudine dei popoli germanici di nuotare nei fiumi (egli riporta diverse fonti sul punto, come, ad es., Amm. XV, 6, 14; Amm. XV, 7, 3). Secondo Gotofredo, all'epoca *Richomeris* si trovava in Gallia o in Italia (cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281). Vd. anche D'ORS, *Indecencia*, 201-202.

la carica ricoperta dal destinatario) oppure se l'applicazione fosse, in origine, geograficamente circoscritta¹⁶. Non è dato neppure sapere se l'imperatore abbia inteso «risolvere problemi ispirati dalle circostanze stesse del viaggio» che egli stava compiendo¹⁷ oppure perché sollecitato dalle proteste di una comunità 'visitata' dal passaggio di un esercito che si era accampato lungo un fiume¹⁸.

16 Cfr. *infra* nn. 15 e 46. Sulla natura di legge generale di questo provvedimento, si vedano, per differenti interpretazioni, principalmente MATTHEWS, *Laying*, 69; ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 53; FIORENTINI, *Precedenti*, 377-378; nessun accenno specifico, se non erriamo, in BIANCHINI, *Caso*.

17 Come rilevato in dottrina (MOMMSEN, *Codex Theodosianus* I, *Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX), le *subscriptiones* delle costituzioni registrano, in questi mesi, la presenza di Valentiniano II a Milano, a Concordia, a Vicenza e ad Aquileia, nonché quella di Teodosio I nella stessa area geografica, ossia a Milano e ad Aquileia. In CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 18-19, l'attenzione è posta sul solo Teodosio I; la studiosa nota che «in connessione con gli spostamenti dell'imperatore, dell'*entourage* palatino e delle milizie al seguito si collocano poi le indicazioni di tre costituzioni del Codice Teodosiano emanate tutte a Vicenza il 27 maggio 391, da Teodosio» (ossia, come sappiamo, CTh. 1.1.2, CTh. 3.1.6, CTh. 7.1.13). «Ma è degno di nota» continua Cracco Ruggini «il fatto che l'imperatore – mentre nel suo palazzo di Aquileia, sotto la pressione concertata dell'autorevole episcopato locale “teleguidato” dall'indomabile vescovo di Milano Ambrogio, dieci giorni più tardi avrebbe preso decisioni di enorme portata politico-religiosa, come la repressione dei culti pubblici pagani – nella pausa vicentina del suo itinerario sbrìgò piuttosto faccende di ordinaria amministrazione e risolse problemi ispirati dalle circostanze stesse del viaggio, come nella curiosa costituzione di tutela “ecologica”, in rapporto agli impianti castrensi che inquinavano le acque dei fiumi lavandovi i cavalli».

18 Secondo D'ORS, *Indecencia*, 203-204, la popolazione che avrebbe presentato lamentele all'imperatore, chiedendone un intervento diretto, sarebbe stata quella che viveva nei pressi di Concordia, sul fiume Lemene (zona visitata da Teodosio nei giorni precedenti all'emanazione della legge). In NARDI, *Inquinamento*, 592 n. 6, si pensa all'«area dei grandi fiumi veneti». Per uno studio più generale sui fiumi dell'Italia settentrionale in quest'epoca, cfr. DESTEFANIS, *Il controllo*, 107-124. Secondo Gotofredo, invece, le truppe in discorso potrebbero essere legioni di Franchi stanziati in Gallia e i fiumi evocati nel provvedimento identificabili nel Reno, nella Mosella o nella Mosa (GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *nota f*) e 281). Infine, in BROWN PHARR, *Crimes*, 70, non si offrono precise collocazioni geografiche ma si immagina, con toni spiritosi, la situazione concreta che poteva aver ispirato la legge, tra soldati accaldati e matrone scandalizzate: «It is easy to visualize the scene which must have given rise to the law. The army was on campaign, and at the end of a hard day's marching, they picked camp in a grassy meadow on the banks of a stream, as was customary. A curious crowd gathered from the neighboring village, chiefly of women and children, to gaze wonderingly at the soldiers. The soldiers were hot and tired and dusty from their days' march, and their first impulse was to throw off their clothing and plunge into the cool, fresh waters of the stream, at the same time washing their tired and sweating horses, regardless of the presence of their interested audience. The shocked matrons of the villages must have reported such occurrences to the municipal magistrates, and finally the reports reached the ears of the emperor».

Quel che è certo, invece, è che la nostra «curiosa costituzione»¹⁹ rappresenta uno dei testi al centro del dibattito in tema di ‘diritto ambientale’ romano, figurando nel noto elenco di frammenti in materia stilato dallo studioso²⁰ considerato il «pioniere nella ricerca in tale ambito»²¹. Come si è notato sin dalla prima lettura, oltre all’obbligo di evitare che la vista altrui fosse offesa dal suo corpo nudo, al soldato era imposto di non contaminare l’acqua del fiume. Secondo una corrente interpretativa, questo divieto sarebbe infatti espressione di una (per così dire) ‘coscienza ambientalista’ del legislatore, orientata alla salvaguardia degli ambienti fluviali. Ma prima di valutare le proposte della dottrina, è necessario esaminare gli snodi più problematici – sui quali, solitamente, gli studiosi soprassedono – che possono rivelarsi invece essenziali per gettare luce sulla *ratio*, rimanendo al contempo fedeli alla lettera del testo.

2. Il primo punto critico: perché il soldato ‘si affretta’?

Una notevole difficoltà si annida nell’interpretazione da attribuire al termine *deproperus*²². Sappiamo che la prima fattispecie vietata concerne l’insudiciamento dell’acqua potabile del fiume con ‘fango sporco a causa delle lordure che scorrono’. Al soldato era, quindi, comandato di non sporcare il ‘calice comune’ con *immundum fimum*, ossia con lo sterco, comprensivo – a nostro avviso – sia dello sterco dei soldati, sia di quello dei loro animali²³. Si impone poi un secondo divieto, non completamente perspicuo: il soldato, spogliatosi in fretta per detergere il sudore dei cavalli, non doveva offendere gli sguardi pubblici (*neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*). Ebbene, non è tanto il significato di *deproperus* (letteralmente, ‘che si affretta’) ad apparire come problematico²⁴, quanto piuttosto il suo impiego nel presente conte-

19 CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 19.

20 NARDI, *Inquinamento*, 591-592.

21 FARGNOLI, *Ruina*, 3.

22 Per altre lezioni nei manoscritti che tramandano il *Codex repetitae praelectionis*, cfr. MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars posterior. Textus cum apparatu*, 312, e GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis II*, 280, nota 1).

23 Non condividiamo l’opinione espressa in D’ORS, *Indecencia*, 200 n. 5, secondo la quale il *fimum* qui citato sarebbe soltanto il letame animale. Cfr. infatti ThLL VI.1, coll. 765-767, s.v. *fimum* («de notione: est sterco hominum vel animalium»).

24 Secondo il *Thesaurus Linguae Latinae*, sarebbe questa l’unica attestazione dell’aggettivo nella letteratura latina, nel significato di «deproperare ductum [...] i.q. deproperans» (ThLL V.1, col. 617, s.v. *deproperus*). Quanto al verbo *deproperare*, si intende come «properare, maturare» (ThLL V.1, coll. 616-617, s.v. *depropero*). Quanto alle traduzioni correnti, cfr. *supra* nn. 3 e 7. Concordiamo con l’opinione in D’ORS, *Indecencia*, 200 n. 7, dove si rigetta la lettura di

sto. Il lettore si chiede infatti perché sia stata sottolineata l'urgenza del soldato di denudarsi per lavare il sudore dei cavalli (ossia, come par di capire a tutta prima assieme alla quasi totalità degli studiosi, la fretta di spogliarsi per pulire gli animali). La cancelleria imperiale si sofferma a descrivere, con accenti quasi letterari²⁵, una scena che doveva giudicare assai frequente negli accampamenti, ma resta quantomeno singolare la precisazione che un soldato – sopraggiunta l'estate (la costituzione è emanata alla fine di maggio) e arrivato nei pressi di un fiume – avvertisse l'impellenza di entrare in acqua e pulire i cavalli dal sudore. Certamente la salute di questi animali beneficiava di un bagno rinfrescante dopo uno sforzo fisico nella bella stagione, ma questa ovvia considerazione non spiega affatto la 'fretta' del soldato di spogliarsi. Parrebbe più naturale pensare che, nelle condizioni descritte, un essere umano si dovesse preoccupare del suo corpo prima di quello di un animale e avesse, semmai, premura di detergere anzitutto sé stesso in un bagno liberatorio.

Probabilmente a questo pensava Gotofredo nel proporre la radicale soluzione di emendare il testo, sostituendo *equorum* con *hirquorum* (*neve abluendo hirquorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*)²⁶. Secondo la sua lettura, pertanto, il soldato si svestiva in fretta (*deproperus*) perché smanioso di detergere non il sudore dei cavalli (*equorum*) bensì delle sue parti maleodoranti (*hirquorum*). La proposta di 'scacciare' i cavalli dal testo presenta, a nostro avviso, profili di indubbio interesse, ma risulta difficilmente accettabile in considerazione del fatto che nei manoscritti che tramandano il Teodosiano non c'è traccia della parola *hirquorum* (e, per giunta, anche i compilatori giustinianeî mantengono *equorum*)²⁷. Se ci è consentito, vorremmo avanzare una spiegazione (per la verità, quasi banale) che presenta il non trascurabile pregio di essere conservativa nei confronti del testo. Leggendo con maggiore attenzione il sintagma e riflettendo sul fatto che il soldato si denudava *abluendo sudore equorum*, vale a dire per lavare il sudore 'dei cavalli', si può infatti pensare che egli non avesse affatto premura di ripulire i cavalli dal loro sudore: piuttosto,

Pharr in cui la fretta è riferita all'atto di lavare e non di spogliarsi («while hurriedly washing off the sweat of the horses»).

25 Vd. *supra* nn. 4-5.

26 GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Il termine *hirquus*, come è a tutti noto, significa 'caprone' e, per estensione, designa inoltre ciò che ha lo stesso sgradevole odore di questo animale (quindi anche le parti del corpo umano che emettono sudore). Cfr. ThLL VI.3, coll. 2820-2822, s.v. *hircuus*: «i. q. animal masculum generis caprini» e, in senso traslato, «de animalium partibus corporis odorem hircinum praebeantibus».

27 Anche in D'ORS, *Indecencia*, 199-200, si rigetta come «inacceptable» la proposta di «soponer una corrección textual en la doble versión del CTh. y CJ.».

forse, il soldato si spogliava in fretta per pulire il suo stesso corpo dal sudore dei cavalli. In altri termini, queste parole potrebbero significare che il soldato era tormentato dal bisogno di detergere sé (non, o non solo, dal proprio sudore, aspetto non indicato, bensì) dal sudore che i cavalli avevano lasciato sul suo corpo. Non ci pare, dunque, necessario emendare il testo per renderlo più sensato, dato che il ‘rompicapo’ rappresentato dalla presenza di *deproperus* si potrebbe chiarire sulla base della considerazione che il legislatore abbia voluto descrivere il soldato in preda ad un’impellente necessità di spogliarsi e di lavarsi perché percepiva come insopportabile il sudore degli animali sulla sua pelle. Sappiamo che non tutti i soldati si spostavano in sella a un cavallo, ma l’estensore del testo intendeva forse tratteggiare una situazione in cui appariva assolutamente urgente un bagno²⁸.

Valga ricordare come il provvedimento riportato nel Codice di Giustiniano, seppur ridotto, mantenga in questo punto le medesime parole (*neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*); anche nella *Synopsis* è impiegato un verbo con lo stesso significato (σπουδαζέτω), benché il senso complessivo della norma sia modificato (il bagno del soldato risponde allo scopo di lavare il cavallo).

3. Il secondo punto critico: chi nuota libero?

Consideriamo ora un altro snodo di ardua interpretazione, anche questo già preso in esame da Gotofredo poiché collegato, per certi versi, al primo. Come abbiamo letto, si dispone che, lontano dagli sguardi di tutti, nelle parti inferiori del fiume (*procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum*), ossia giù, ‘a valle’ dell’accampamento (*id est infra tentoria*)²⁹, il soldato potesse dedicarsi quanto voleva ai ‘liberi nuoti degli animali’ (*vagos natatus animalium, prouti libitum videtur, exerceat*). Il principale problema è rappresentato dalla presenza della parola *animalium*, che sembra evocare un immediato collegamento con i cavalli sopra citati³⁰. Si può infatti leggere – seguendo l’interpre-

28 Sull’idea che il soldato volesse lavare sé stesso e anche il cavallo, cfr. DE PENNA, *Commentaria*, 830, con il commento di GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281.

29 Cfr. ThLL VII.1, coll. 1482-1485, s.v. *infra*. Diversamente in GIUFFRÈ, *Iura*, 39: «(decretiamo che), lontano dagli occhi di tutti, faccia sguaizzare liberamente gli animali nelle parti inferiori dei fiumi, cioè all’altezza delle tende».

30 Cfr., ad es., COSTA, *Le acque*, 30 n. 1 («operazioni necessarie al governo dei cavalli»), e MATTHEWS, *Laying*, 69 («instructing that horses be washed downstream, out of sight of military camps, so that drinking water was not polluted by mud and sweat (and worse), nor the eyes of the beholders by the sight of naked grooms splashing about in the river»). Valga sottolineare

tazione maggiormente attestata (nonché accolta dai redattori della *Synopsis*)³¹ – che fosse concesso al soldato, se lontano dagli sguardi di tutti, di far nuotare liberi gli animali quanto voleva. Ma a noi pare preferibile intendere – con Gotofredo – che al soldato fosse concesso di nuotare libero quanto voleva, come gli animali. Riteniamo infatti che i ‘liberi nuoti degli animali’ non fossero quelli dei cavalli bensì quelli del soldato: il legislatore gli concedeva di spogliarsi e di nuotare liberamente (per dirla con Gotofredo, «*id est more animalium*»)³² soltanto ‘a valle’ dell’accampamento, in modo da non inquinare l’acqua potabile e da non sconvolgere la vista degli altri (magari riparandosi tra le frasche delle rive ‘verdegianti’, aggettivo che potrebbe non essere una mera movenza stilistica)³³. Nel testo in esame, al soldato è dunque permesso il bagno per ragioni igieniche e anche il bagno per svago (*vagos natatus animalium*), ma non si fa riferimento al bagno per il governo degli animali. Valga sottolineare come la nostra lettura (al contrario di quella del grande studioso ginevrino) non obliteri affatto la presenza degli animali al seguito delle truppe: ci pare evidente che il soldato potesse utilizzare l’acqua del fiume oltre l’accampamento per qualsiasi impiego non alimentare, compresa la pulizia dei cavalli e di altre bestie³⁴.

L’interpretazione proposta ci pare appropriata non solo per quanto concerne la versione teodosiana, ma anche per quella risultante dalla sintesi dai giustinianeî: il soldato, lontano dagli sguardi di tutti, nell’acqua del fiume ‘a valle’ dell’accampamento, faccia questa stessa cosa, ossia si deterga dal sudore dei cavalli (secondo la prevalente interpretazione, invece, il sintagma *hoc ipsum faciat* sarebbe da leggersi nel senso di ‘deterga i cavalli dal loro sudore’). Come sappiamo, i commissari di Giustiniano eliminano la parola *animal* e non rendono esplicita l’azione del soldato, limitandosi ad impiegare un’elusiva espressione (*hoc ipsum faciat*).

come Gotofredo, eliminando la parola *equorum* e sostituendola con *birquorum*, abbia raggiunto anche lo scopo di eliminare la possibile connessione tra *animalia* e *equi*. Secondo alcune letture, il termine *animalia* indicherebbe non solo i cavalli ma anche altre specie di animali impiegate dall’esercito: FIORENTINI, *I Romani*, 44, aggiunge infatti «gli animali da tiro» e MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 375, parla genericamente di «animales (sobre todo caballos)».

31 Cfr. anche ThLL IX.1, 131, s.v. *natatus*.

32 Così GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Già Accursio notava: Gloss. *sudores* a C. 12.35.12: «Et no. curialem legem contra eos qui more bestiarum se invecunde balneant in navigio».

33 Come si è detto, l’abitudine di nuotare nudi nei fiumi avrebbe caratterizzato maggiormente i soldati di stirpe franco-germanica, ma tale rilievo non ci appare dirimente: cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281; D’ORS, *Indecencia*, 204-205; MORONI, *Virgilio*, 102-103.

34 Vd. *supra* n. 30.

Una decisa scelta di campo è invece compiuta dai redattori del sorprendente testo della *Synopsis*: il soldato, più in giù delle tende, lasci liberi i propri cavalli. Ricompaiono dunque gli animali, e, anzi, si puntualizza che si tratta di cavalli. Il significato di questa norma all'interno della *Synopsis* è dunque opposto a quello ricavabile dalla più antica versione di questa costituzione, tramandata dal Codice di Teodosio.

4. Il terzo punto critico: quali 'sguardi' sono protetti?

Infine, è necessario soffermarsi su due sintagmi quasi sinonimici che si ripetono sia nella versione del Teodosiano sia in quella del Giustiniano, ossia *publicos oculos e conctorum obtutibus*. Gli sguardi di 'tutti', da proteggere dalla vista delle nudità dei militari, possono essere intesi in due (anzi, tre) modi differenti. Il riferimento può essere agli sguardi degli altri soldati, o a quelli della popolazione locale, oppure ancora a quelli degli altri soldati e della popolazione locale insieme. Gli studiosi hanno diversamente interpretato queste espressioni, attribuendo di conseguenza alla norma significati divergenti. Alcuni ritengono che gli 'occhi pubblici' e gli 'sguardi di tutti' fossero quelli dei commilitoni³⁵; altri che fossero quelli della gente del luogo³⁶. Benché la terza interpretazione non trovi – se ben abbiamo visto – esplicite attestazioni in dottrina, pare comunque possibile ipotizzare che il legislatore intendesse vietare al soldato di denudarsi di fronte a chiunque. Pare dunque accettabile tale lettura, anche se nel testo l'attenzione sembra rivolta soltanto ai commilitoni (gli 'occhi pubblici', gli 'occhi di tutti' sono, a nostro avviso, gli sguardi di coloro che compongono l'*omnis legionum multitudo*). Qualora l'autorità avesse avuto l'intenzione di proteggere anche la vista della popolazione locale, tale tutela resta implicita nel testo. Nella *Synopsis*, come già sappiamo, si vieta a chiare lettere di denudarsi 'di fronte ai propri compagni' (συστρατιώτης è, appunto, il commilitone).

5. Gli scopi della costituzione, tra ambientalismo, igiene e 'pruderie'

Possiamo ora rivolgere l'attenzione alla *ratio* del provvedimento, ponendo a confronto quanto emerso dall'esame dettagliato dei testi con le interpretazioni finora avanzate.

35 Per tutti, FIORENTINI, *Diritto*, 68; BROWN PHARR, *Crimes*, 70.

36 D'ORS, *Indecencia*, 200 («la vista de la gente»); in questo senso, se ben comprendiamo, anche GIUFFRÈ, *Iura*, 38 (= GIUFFRÈ, *Lecture*, 399). Più cauto, invece, ŚWIĘTOŃ, *Odpowiedzialność*, 98.

Iniziando dalla versione del Teodosiano, si deve segnalare che già Gotofredo aveva rilevato come la duplice finalità del legislatore fosse quella di garantire il rispetto del pudore e della pulizia³⁷. Viceversa, le riflessioni più recenti si sono concentrate – quasi esclusivamente – sul primo degli scopi dichiarati: la tutela della potabilità dell'acqua fluviale³⁸, da preservare dall'inquinamento provocato dalle truppe di passaggio³⁹. Tuttavia, gli studiosi non concordano sulle ragioni per cui il legislatore si dimostra interessato alla salubrità dell'acqua. Sintetizzando i contenuti di una disputa ancora vivace, si contrappongono due orientamenti interpretativi. Secondo il primo, che propone una lettura 'attualizzante', questo testo sarebbe espressione della «costante preoccupazione nei confronti della salvaguardia della purezza delle acque»⁴⁰ e sarebbe volta «a proteger los ríos»⁴¹. Per altri, invece, tale prospettiva è da considerarsi frutto di una errata

37 Cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Gotofredo contesta la lettura di Cuiacio, osservando che sono due gli scopi della costituzione: «duo circa fluminis ipsius usum, tum verecundiae servandae, tum et munditiei», «duo [...] non, ut Cuiacius credit, unum tantum. Imo ne illud quidem forte, quod Cuiacius credit». Cuiacio, commentando C. 12.35.12, si limitava infatti a sintetizzarne così il contenuto: «Ut infra tentoria equis natetur fluvius, quoties in littore consistit exercitus» (CUIACIUS, *Ad tres postremos libros Codicis Iustiniani Commentarii*, 460). Gotofredo considera, viceversa, corretta la lettura di Lucas de Penna, nel commento del quale sono riportati entrambi gli scopi in discorso (cfr. DE PENNA, *Commentaria*, 830-831).

38 In generale, sulla difesa della potabilità delle acque in diritto romano, vd., per tutti, SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela*, 66-74; sul regime giuridico dei fiumi il principale rimando è a FIORENTINI, *Fiumi*. In tema di tutela ambientale nel mondo antico, la bibliografia è molto ricca: per i profili giuridici ci limitiamo ad aggiungere DI PORTO, *La tutela*.

39 In NARDI, *Inquinamento*, 591-592, non si indagano le ragioni per cui il legislatore avrebbe emanato tale provvedimento. Prima ancora, Costa aveva indicato questa fonte a corredo dell'affermazione secondo la quale appare «riconosciuta ed ammessa come generale» la «facoltà di attingere dall'acqua pubblica scorrente quel tanto che è necessario a ciascuno per dissetarsi, o anche quella di attingerne l'occorrente ai bisogni famigliari»; viceversa «ciò non si concepisce ugualmente per la facoltà di bagnarsi o di lavare indumenti; la quale doveva bensì essere ammessa sui corsi d'acqua d'entità considerevole non destinati direttamente all'alimentazione degli acquedotti; ma doveva invece essere interdetta pei *rivi* e per le *fontes* che servivano a questi» (COSTA, *Le acque*, 30). Breve cenno alla legge in esame, tra gli altri, in ROBINSON, *The water*, 45; Zoz, *Riflessioni*, 110 n. 330; JAILLETTE - REDUZZI MEROLA, *L'eau*, 239; ARNAUD, *Le traitement*, 348.

40 FEDELI, *La natura*, 60-61. Su questo aspetto, cfr. anche FEDELI, *Nos*, 330.

41 ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 52-53. Il provvedimento è inserito nella sezione degli interventi statali volti a proteggere la qualità delle acque, in particolare nella lista «a) Depuración y limpieza de las obras hidráulicas en materia de pozos, fuentes y otras conducciones» (49-58). Lo studioso conferma la sua lettura in un altro saggio, collocando la legge in esame nell'ambito della «prevención del ensuciamiento de las aguas in algunas fuentes» (in particolare come «medidas preventivas que afectan a los campamentos de legiones»), notando che la

«precomprensione»⁴²: l'autorità imperiale avrebbe semplicemente inteso salvaguardare l'igiene, per di più soltanto all'interno dell'accampamento, considerato che «se la costituzione avesse mirato a tutelare le qualità organolettiche delle acque fluviali non si capisce perché avrebbe consentito alle truppe di fare a valle dell'accampamento [...] quello che era loro vietato al suo interno»⁴³.

Ebbene, tentando di ricostruire l'intenzione del legislatore vagliando il dato testuale (e, dunque, accantonando ogni lettura slegata da questo)⁴⁴, si deve osservare come la tutela del *commune poculum* non appaia tanto l'espressione di una (supposta) ideologia 'ambientalista' quanto, piuttosto, la risposta a prosaiche esigenze pratiche. Risulta, semmai, di maggiore interesse chiedersi se con

presenza nel Codice di Giustiniano rende «evidente como en el derecho postclásico continúa la preocupación medioambiental» (ZAMORA MANZANO, *El ilícito*, 688-699). Secondo ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 53, la costituzione tratta di una «utilización abusiva y arbitraria del agua del río»: tali parole sono riprese in FORNELL MUÑOZ, *Lagos*, 26, dove si parla di «manejo abusivo y arbitrario del agua fluvial, que puede quedar inservible para el consumo humano». In ZAMORA MANZANO, *La administración*, 321, si osserva come l'uso del verbo *polluere*, riferito «a la contaminación y salubridad de las aguas» rende «evidente que a pesar de esa visión parcial sobre la problemática del ecosistema, existió desde época remota una preocupación por el daño al mismo». Ci pare espressione del medesimo indirizzo anche la lettura della legge (nella versione giustinianea) fornita in BERNABÉ, *Les miroirs* («Les nécessités de la survie obligent à la protection des ressources naturelles, à commencer par l'eau. Rome a tôt construit un système juridique élaboré, bien que libéral, de protection de l'environnement aquatique, dirions-nous aujourd'hui»).

42 In FIORENTINI, *Precedenti*, 377, si critica la «visuale di tutela degli ambienti fluviali» professata da Zamora Manzano come frutto di una «fantasiosa interpretazione». In un diverso contributo (FIORENTINI, *I Romani*, 43), lo studioso rileva che la lettura di Zamora Manzano appare «completamente errata per amor di dimostrazione della tesi sostenuta», a causa di una erronea «precomprensione» (il rimando è a SCHIAVON, *Acqua*, 138-144); in altre parole, «nella costituzione non c'è niente che permetta di scorgervi un qualsiasi intento di tutela ambientale» (FIORENTINI, *Precedenti*, 377). Sulla medesima linea, GEISSLER, *Die öffentliche*, 232-233: l'imperatore avrebbe emanato queste norme, che concernevano i soli militari, in considerazione della scarsa igiene negli accampamenti e per il timore del diffondersi di epidemie. La salute dei soldati e non la purezza delle acque sarebbe, dunque, da considerarsi come il bene da tutelare (GEISSLER, *Die öffentliche*, 234).

43 FIORENTINI, *I Romani*, 43.

44 In MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 373-404, si considera, se ben comprendiamo, l'ipotesi che l'acqua fluviale fosse impiegata per approvvigionare un acquedotto, mentre si nega ogni «approccio ecologico» del legislatore («el emperador se refiere a la gestión de aguas en el campo, necesarias para el suministro en la ciudades»: MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 385). Nel testo non si rintraccia, però, alcun riferimento al fatto che l'acqua dovesse essere impiegata a tale scopo. La studiosa porta a sostegno l'opinione di BRUNN, *Imperial*, 7, ma in realtà in questo luogo si afferma soltanto che il provvedimento «tells soldiers not to pollute rivers when they build their camp». Per un'altra critica si rimanda a FIORENTINI, *I Romani*, 43-44.

questa legge si volesse assicurare la potabilità dell'acqua soltanto in vista dei bisogni dell'accampamento oppure se fosse volta a proteggere anche quelli della popolazione locale, che pure necessitava dell'acqua del fiume per scopi alimentari. Stando alla lettera del testo, il legislatore sembra concentrare l'attenzione entro i confini del campo militare; non si può escludere, però, che egli si prefiggesse anche lo scopo di tutelare la potabilità dell'acqua per i civili della zona. Non sappiamo se l'imperatore sia stato sollecitato a compiere un bilanciamento tra le esigenze dei soldati e della popolazione civile⁴⁵, ma la norma in discorso produce comunque il risultato di assicurare la salute dei soldati acquartierati e (indirettamente) quella della popolazione che traeva l'acqua 'a monte' del campo (risultano sacrificati, viceversa, i bisogni delle genti 'a valle')⁴⁶.

Quanto alla difesa del pudore, quasi dimenticata dalla dottrina meno datata, abbiamo visto come nella costituzione sia imposto al soldato di non affrettarsi a spogliarsi, anche se ansioso di liberarsi dal fastidioso sudore dei cavalli, bensì di spostarsi oltre l'accampamento, in modo da poter nuotare senza sporcare l'acqua potabile e senza disgustare gli sguardi 'di tutti'⁴⁷. Secondo la dottrina più recente che non ha tralasciato questo aspetto⁴⁸, il legislatore si preoccupava del pudore della popolazione locale (dobbiamo però aggiungere, sempre se si trovava 'a monte' e non 'a valle'). Sia tuttavia consentito rimarcare che, a nostro giudizio, l'attenzione del legislatore pare essere rivolta principalmente ai buoni costumi delle truppe e – soltanto in via mediata, allo stesso modo della tutela dell'acqua potabile – alla protezione della cittadinanza. Queste considerazioni valgono anche per il Codice di Giustiniano e per la *Synopsis*.

In conclusione, tornando al Teodosiano, non ci pare di poter leggere nelle parole del legislatore un particolare interesse verso la tutela dell'ambiente fluviale in sé considerato, ma soltanto verso l'igiene e verso la morigeratezza dei costumi delle truppe⁴⁹. Non si può escludere, pur nel silenzio del testo, che l'au-

45 Così D'ORS, *Indecencia*, 203-204. Anche in GIUFFRÈ, *Iura*, 38 (= GIUFFRÈ, *Lecture*, 399), si sottolinea come la tematica di fondo consista nei «rapporti fra truppe di passaggio e civili che ne subiscono l'incomoda presenza». Cfr. inoltre ŚWIĘTOŃ, *Odpowiedzialność*, 98.

46 Secondo D'ORS, *Indecencia*, 204, sarebbe stato concesso di sporcare l'acqua 'a valle' dato che era più vicina al mare e, dunque, inutilizzabile dalla popolazione rivierasca poiché quasi salmastra. Come si è detto, D'Ors ipotizza infatti un accampamento collocato nei pressi della foce del fiume Lemene.

47 Cfr. FIORENTINI, *Diritto*, 68, a commento del testo del Teodosiano: «Chi abbia svolto il servizio militare non potrà non sorridere di fronte a questo impeto di moralismo».

48 D'ORS, *Indecencia*, 208-211.

49 Tale pensiero si manifesta nell'elegante analogia tra i 'contenitori' da mantenere puri (il *poculum* comune al pari degli *oculi/obtus* pubblici) e il 'contenuto' da respingere (l'im-

torità fosse consapevole di come queste norme potessero sortire anche l'effetto di proteggere la salute e il pudore di chi abitava nelle vicinanze (sempre se non 'a valle' del campo). Rimanendo ancorati al dato testuale di questa costituzione, pare invece esulare non solo dalle parole ma anche dalla mente del legislatore l'idea che tali disposizioni potessero mirare – seppure indirettamente – alla salvaguardia dell'ecosistema⁵⁰.

Bibliografia

ARCHI G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976.

ARENA G., *Acque reflue e rischio ambientale: inquinamento fluviale nella Roma imperiale*, Erga-Logoi 9.1 (2021) 107-132.

ARNAUD P., *Le traitement juridique des usages du cours d'eau selon le Corpus Juris Civilis*, in *L'eau dans les Alpes occidentales à l'époque romaine*, ed. par N. Mathieu, B. Rémy et P. Leveau, Grenoble 2011, 333-351.

AULL C.N., *Legal Texts*, in *A Companion to Late Antique Literature*, ed. by S. McGill and E.J. Watts, New York 2018, 416-430.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *Il giudicato penale e la sua esecuzione*, AARC 11 (1996) 41-67.

BERNABÉ B., *Les miroirs de l'environnement*, in *Image(s) & Environnement*, éd. par M.-P. Blin-Francomme, Toulouse 2012, consultato online all'indirizzo <https://books.openedition.org/putc/2554>.

BERNIER A., *Il problema delle inscriptiones nel Codice Teodosiano*, Koinonia 42 (2018) 267-303.

BIANCHINI M., *Caso concreto e «lex generalis». Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.

BROWN PHARR M., *Crimes of Soldiers in the Theodosian Code*, The Classical Outlook 24.7 (April 1947) 69-70.

BRUNN C., *Imperial Power, Legislation, and Water Management in the Roman Empire*, Insights 3 (2010) 1-24.

mondo sterco al pari della nudità dei corpi). Per la contrapposizione poetica tra «l'idillio» delle rive verdeggianti e «le immagini infernali» della «moltitudine sporca e indisciplinata dei soldati», cfr. l'analisi in MORONI, *Virgilio*, 103, con n. 81. Come si è detto, non possiamo soffermarci, in questa sede, ad analizzare il modo in cui la nudità in occasione dei bagni fosse all'epoca percepita (per il diverso caso dei bagni termali, si rimanda, per tutti, ad alcune considerazioni in MARÉCHAL, *Public*, spec. 34-90).

50 Sull'idea che alcune norme a difesa di luoghi sacri alla religione romana pagana avessero avuto anche l'effetto di tutelare 'ambienti fluviali', vd. ora CHIAI, *Rivers*, 78-79.

CHIAI G.F., *Rivers and Waters Protection in the Ancient World: how Religion can Protect the Environment*, in *Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought*, ed. by O.D. Cordovana and G.F. Chiai, Stuttgart 2017, 61-81.

Codex Theodosianus Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars posterior, Textus cum apparatu*, Berlin 1904 (r. a. Hildesheim 2000).

Codex Theodosianus Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars prior, Prolegomena*, Berlin 1905 (r. a. Hildesheim 2002).

COMA FORT J.M., *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid 2014.

CRACCO RUGGINI L., *Approcci e percorsi di metodo nella storia di una piccola città: Vicenza romana*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regiones X e XI*. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987), Roma 1990, 1-28.

CUIACIUS I., *Ad tres postremos libros Codicis Iustiniani Commentarii*, in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem* [...], X, Prati 1840.

D'ORS Á., *Indecencia y polución. Sobre CTh. 7, 1, 13*, in *Parerga Historica*, Navarra 1997, 197-211 (= *Religion, Société, Politique. Mélanges offerts à Jacques Ellul*, Paris, 1983).

DE PENNA L., *Commentaria* [...] *in tres posteriores lib. Codicis Iustiniani* [...], Lugduni 1582.

DESTEFANIS E., *Il controllo delle acque fluviali nell'Italia settentrionale (IV-VIII secolo): spunti di riflessione, tra fonti scritte e documentazione archeologica*, *AnTard* 29 (2021) 107-124.

DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. 1. Il ruolo di La-beone*, Milano 1990.

FARGNOLI I., *Ruina naturae e diritto romano*, *TSDP* 8 (2015) 1-34.

FEDELI P., *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990.

FEDELI P., *Nos et flumina inficimus (PLIN. nat. 18,3): uomo, acque, paesaggio nella letteratura di Roma antica*, in *Uomo acqua e paesaggio*. Atti dell'Incontro di studio sul tema Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico, S. Maria Capua Vetere (22-23 novembre 1996), Roma 1997, 317-330.

FIorentini M., *Diritto romano e ambiente. Corso di Diritto Romano*, Trieste 2016 (dispensa online all'indirizzo https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf).

FIorentini M., *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003.

FIorentini M., *I Romani e i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, *IVRA* 69 (2021) 3-87.

FIorentini M., *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, Index 34 (2006) 353-400.

FORNELL MUÑOZ A., *Lagos y humedales en el ordenamiento jurídico romano: gestión, uso y tratamiento de problemas medioambientales*, in *Análisis sobre jurisdicciones especiales*, ed. par M. Fernández Rodríguez, E. Prado Rubio et L. Martínez Peñas, Valladolid 2017, 11-33.

GARCÍA DEL CORRAL D.I.L., *Cuerpo del Derecho Civil Romano [...], Segunda parte, Código II*, Barcelona 1895.

GEISLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin 1998.

GIUFFRÈ V., «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1979.

GIUFFRÈ V., *Lecture e ricerche sulla "res militaris"* II, Napoli 1996.

GOTHOFREDUS I., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis [...]. Editio nova in VI Tomos Digesta [...] Variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas Ioan. Dan. Ritter, P. P. II*, Lipsiae, 1737 (r. a. Hildesheim, New York 1975).

HONORÉ T., *Law in the Crisis of Empire, 379-455 AD, The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998.

JAILLETTE P. - REDUZZI MEROLA F., *L'eau à usage agricole dans la législation romaine de l'époque tardive: du Code Théodosien au Code Justinien*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*. Actes du Colloque international. Université Laval (Octobre 2006), Roma 2008, 229-241.

LAMBERTINI R., *I caratteri del Breviarium Alaricianum*. Lezione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi il 29 aprile 2008, *studitardoantichi.org*, 1-13.

MARÉCHAL S., *Public Baths and Bathing Habits in Late Antiquity. A Study of the Evidence from Italy, North Africa and Palestine A.D. 285-700*, Leiden-Boston 2020.

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antigüedad tardía*, AARC 22 (2017) 373-404.

MATTHEWS J. F., *Laying Down the Law. A Study on the Theodosian Code*, New Haven-London 2000.

MARAGNO G., *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.

MORONI B., *Virgilio nel Codex Theodosianus. Cultura e comunicazione sociale presso la cancelleria imperiale da Costantino a Valentiniano III*, *Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche* 137.1 (2003) 71-105.

NARDI E., *Inquinamento e diritto romano*, in *Scritti minori I*, Bologna 1991, 585-596 (= *Studi in onore di Tito Carnacini III*, Milano 1984, 757-768).

PELLIZZARRI A., *Le armi e i logoi: i generali di Teodosio nelle lettere di Libanio*, *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte* 60 (2011) 191-218.

PHARR C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York 1952 (r. a. 1969).

PULIATTI S., *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimpe-riale*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste 2020, 135-193.

ROBINSON O., *The Water Supply of Rome*, *SDHI* 46 (1980) 44-86.

SCHIAVON A., *Acqua e diritto romano: "invenzione" di un modello?*, in *L'acqua e il di-ritto*. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (2 febbraio 2011), a cura di G. Santucci, A. Simonati e F. Cortese, Trento 2011, 117-181.

SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (r. a. Frankfurt am Main 1984).

SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperien-za del mondo antico*, Torino 2009.

ŚWIĘTOŃ A., *Odpowiedzialność żołnierzy za szkody wyrządzone na majątku osób prywatnych (privati) w świetle 7 księgi Kodeksu Teodozjańskiego*, *Studia Prawnou-strojowe* 27 (2015) 85-101.

The Codex of Justinian, A New Annotated Translation, with parallel Latin and Greek Text, based on a translation by Justice F.H. Blume, general ed. B.W. Frier, III, Cam-bridge 2016.

TISSOT P.-A., *Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien traduits en français [...]* IV, Metz 1810 (r. a. Aalen 1979).

ZAMORA MANZANO J.L., *El ilícito penal medio ambiental en Roma: la contaminación y degradación de las aguas en el espacio urbano y rural*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual*, VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Roma-no, ed. par A. Calzada González et F. Camacho de los Ríos, Madrid 2005, 675-700.

ZAMORA MANZANO J.L., *La administración romana y el control de los incendios*, in *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo*, I. *Derecho público romano*, co-ord. A.J. Torrent Ruiz, Madrid 2021, 47-74.

ZAMORA MANZANO J.L., *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La con-taminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal*, Madrid 2003.

ZOZ M.G., *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino 1999.